

OGGETTO

ACCONTO IRES E IRAP ANNO 2018 PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E NON

AGGIORNAMENTO

5 NOVEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; L. 23.12.2000 N. 388; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; L. 23.3.1977 N. 97 "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi"; ART. 4 DL 2.3.89 N. 69; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; ART. 11 D.L. 28.6.2013, N. 76 (DECRETO C.D. "LAVORO"), CONVERTITO IN LEGGE 09.08.2013, N. 99; DPCM 13.06.2013; ARTT. 2,11 E 22 DL N.66/2014; DPCM 13.06.2014; L. 23.12.2014 n. 190 (LEGGE FINANZIARIA 2015), D.LGS 24.9.2015 n.158; ART. 8 DL 16/2012;ART. 9 DL 35/2013 L.28.12.2015 n.208; ART 7 DEL DL 50/2017 CONVERTITO

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO TERMINI VERSAMENTOACCONTI IRES E IRAP
ALLEGATO 2 - RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACC DPR 322 ACCONTI IIDD

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
105

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 64/2017 – ACCONTO IRES E IRAP ANNO 2017 PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E NON
CIRCOLARE N. 47/2018 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2017 (MOD. REDDITI 2018 – SOCIETÀ DI CAPITALI)

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Entro il prossimo 30 novembre, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all'IRES e all'IRAP per l'anno 2018.

Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l'undicesimo mese dell'esercizio.

Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti coloro che hanno presentato il modello REDDITI 2018 per i redditi del 2017 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d'imposta; occorre, tuttavia, verificare se l'acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

L'acconto IRES è dovuto da tutti i soggetti che

- Hanno presentato, in alternativa:
 - Il modello REDDITI 2018 SC - Società di capitali;
 - Il modello REDDITI 2018 ENC - Enti non commerciali ed equiparati;
- Pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tali dichiarazioni.

SOGGETTI ESONERATI

L'acconto non risulta dovuto dai contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- ❖ I soggetti che si sono costituiti nel corso del 2018;
- ❖ I soggetti che, nel modello Redditi 2018, hanno evidenziato una perdita fiscale;
- ❖ I soggetti che ai fini IRES hanno rilevato nel rigo RN17 (per le società di capitali ed enti commerciali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali) del modello Redditi 2018 un importo non superiore a € 20,66; posto che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo dei rigi in questione risulti pari o superiore a 21,00 euro;
- ❖ I soggetti che, pur avendo determinato nei rigi suddetti un importo superiore a € 21,00, sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2018;
- ❖ Soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- ❖ I soggetti falliti;
- ❖ I soggetti che ai fini IRAP hanno rilevato nel rigo IR21 (per le società di capitali ed enti commerciali) o nel rigo IR21 (per gli enti non commerciali) della Dichiarazione IRAP 2017, un importo non superiore a € 21,00.

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ACCONTI IRES

Come evidenziato, sono obbligati al versamento dell'acconto IRES per l'anno 2018 i soggetti che hanno rilevato rispettivamente nel rigo RN17 per le società di capitali ovvero nel rigo RN28 per gli enti non commerciali, un importo pari o superiore a € 21,00.

Anche per il periodo d'imposta 2018 la misura dell'acconto IRES è pari al 100% (art. 1 co. 301 della L. 311/2004), e può essere determinato in due modi:

- Con il criterio c.d. "storico";
- Oppure con il criterio c.d. "previsionale".

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2018

PAGINA
3/10

METODO STORICO

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato assumendo come riferimento l'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2017), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dal modello Redditi.

In particolare, occorre assumere il 100% dell'ammontare indicato nel rigo RN17 (per le società di capitali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali), salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo. In questo caso, l'acconto è pari al 100% dell'IRES dovuta per il 2017 a seguito della rideterminazione.

METODO PREVISIONALE

Diversamente, con questo metodo, ai fini del calcolo si fa riferimento direttamente all'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2018), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell'anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d'imposta spettanti. Si tratta di una modalità di calcolo a cui il contribuente può fare ricorso qualora ritenga di realizzare un reddito complessivo inferiore a quello dell'anno precedente. Tuttavia, è opportuno ricordare che se la previsione dovesse risultare inesatta per difetto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente si renderanno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento d'acconto.

Anche in questo caso si assume il 100% di tale imposta.

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ACCONTI IRAP

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all'IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Più precisamente, sono obbligati al versamento dell'acconto IRAP i soggetti che presentano la dichiarazione IRAP 2018 con l'indicazione nel rigo IR21 di un importo pari o superiore a € 21,00.

In maniera analoga all'IRES, anche l'acconto IRAP è pari al 100,00% dell'imposta e può essere calcolato secondo il metodo "storico", sulla base dell'imposta dovuta per il periodo precedente ovvero con il metodo "previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso, tenendo conto del valore della produzione netta che presumibilmente sarà conseguito nell'anno.

FACOLTA' DI RIDUZIONE DELL'ACCONTO

Gli acconti d'imposta costituiscono una riscossione anticipata dei tributi per il periodo d'imposta in corso, cioè prima che sia sorta l'effettiva obbligazione tributaria; per questo motivo è consentito al contribuente di effettuare un ricalcolo degli stessi, tenendo conto dei redditi effettivamente conseguiti nell'anno, degli oneri deducibili o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti, o comunque della minor base imponibile prevista.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2018

PAGINA
4/10

Dunque, il contribuente può ridurre il versamento degli acconti per il periodo d'imposta 2018, sulla base del c.d. "metodo previsionale", invece di utilizzare il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto).

Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (es. IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRES e quello previsionale per l'IRAP (o viceversa).

Uguualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:

- ⇒ in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. "storico";
- ⇒ in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. "previsionale".

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).

Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano le principali norme potenzialmente rilevanti ai fini del calcolo dell'acconto IRES con il criterio previsionale.

Fattispecie	Norma
<i>Benzinai</i> - Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	Art. 34 della L. 183/2011
<i>ACE</i> - Riduzione all'1,5% del coefficiente di remunerazione del capitale proprio	Art. 7 co. 1 - 3 del DL 50/2017 convertito
<i>Super e iper-ammortamenti</i> - Proroga al 2018 e modifiche al regime	Artt. 1 co. 9 – 13 della L. 232/2016
<i>Noleggio occasionale di imbarcazioni</i> - Regime di imposizione sostitutiva dei relativi proventi	Art. 49-bis del D.Lgs. 171/2005
<i>Dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata</i> – Modifiche ai criteri di imposizione	Art. 1 co. 1009 della L. 205/2017
<i>Intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria</i> - Novità dello schema di DLgs. di recepimento della direttiva 2016/1164/UE	Art. 12 dello schema di DLgs.

OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

Anche quest'anno, in caso di adozione del c.d. metodo "storico", specifiche disposizioni di legge prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2017 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2018. Nella tabella che segue, sono riepilogati tali obblighi di ricalcolo, con l'indicazione della norma di riferimento.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2018

PAGINA
5/10

Fattispecie	Norma
<i>Benzinai</i> - Messa "a regime" della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	Art. 34 della L. 183/2011
<i>Imprese</i> - Proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti	Artt. 1 co. 91 ss. Della L. 208/2015 e 1 co. 9 – 13 della L. 232/2016
<i>Imprese sottoposti a procedure di crisi</i> - Esclusione da imposizione delle liberalità ricevute	Art. 14 del DL 18/2016
<i>Possessori di imbarcazioni e navi da diporto</i> - Proventi derivanti dal noleggio occasionale - Regime fiscale agevolato	Art. 49-bis co. 5 del DLgs. 171/2005
<i>Titolari di determinate obbligazioni</i> - Irrilevanza parziale delle ritenute subite	Art. 13 co. 1 e 2 del DLgs. 239/96

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP

Gli acconti IRES e IRAP devono essere versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro. In tale ipotesi:

- ❑ La prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dell'anno precedente;
- ❑ La seconda, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, va versata entro il 30.11.2018 ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

In caso contrario, si effettua il versamento in un'unica soluzione entro il termine di cui al secondo punto.

Per il versamento degli acconti tutti i soggetti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.

Inoltre, a partire dall'1.1.2007, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli acconti sono i seguenti:

SEZIONE	TRIBUTO	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
Erario	IRES - seconda rata o acconto in unica soluzione	2002	2018
Regioni ed Enti Locali	IRAP - seconda rata o acconto in unica soluzione	3813	2018

Si precisa che le somme relative agli acconti scadenti nel mese di novembre, ovvero nell'undicesimo mese dell'esercizio, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non sono rateizzabili. È prevista, invece, la possibilità di poter compensare quanto dovuto con eventuali crediti, come di seguito meglio specificato. A tale riguardo, si ricorda che il Mod. F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

COMPENSAZIONE

Tutti i contribuenti possono compensare, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, gli acconti dovuti con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive, ovvero da agevolazioni fiscali.

Se si intende compensare gli acconti dovuti con crediti relativi all'IVA e alle imposte dirette disponibili, occorre tenere presenti le disposizioni introdotte al fine di contrastare fenomeni di indebita compensazione "orizzontale" di detti crediti, rese più stringenti, dal DL 50/2017. In particolare:

- ▲ La compensazione, nel modello F24, dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge;
- ▲ L'utilizzo in compensazione, nel modello F24, di crediti relativi all'IVA, alle imposte sui redditi e relative addizionali, all'IRAP, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, per importi superiori a 5.000,00 euro annui ciascuno, comporta altresì l'obbligo che la dichiarazione annuale (o il modello TR, nel caso di crediti IVA trimestrali) dalla quale emerge il credito:
 - Rechi l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato;
 - Oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o utilizzabili in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, è di euro 700.000,00 per ciascun anno solare (art. 9, comma 2, decreto-legge n. 35 del 2013).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere:

- ⇒ Chiesta a rimborso nei modi ordinari;
- ⇒ Ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

A favore delle imprese subappaltatrici con volume d'affari IVA dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il predetto limite è elevato a € 1.000.000.

Si rammenta inoltre che con la Finanziaria 2018 il Legislatore ha introdotto la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di bloccare le compensazioni ritenute sospette / rischiose. A tal fine i parametri / criteri in base ai quali una compensazione può essere considerata sospetta / rischiosa sono stati individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.8.2018.

SANZIONI

Le sanzioni in caso di violazioni nel versamento degli acconti sono quelle previste nei D.lgs. 18.12.97 n. 471 e 472. Pertanto, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti IRES e IRAP si applicano:

1. La sanzione amministrativa, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo, ovvero al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni; per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
2. Gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:
 - 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. "avviso bonario" (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97);
 - 4%, per i ruoli resi esecutivi dall'1.10.2009, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (art. 20 del DPR 602/73).

Qualora il versamento degli acconti sia effettuato oltre la scadenza e si osservi la speciale procedura del ravvedimento operoso, la sanzione del 15 – 30% da corrispondere da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso sarà pari:

- ⌚ All'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni);
- ⌚ All'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
- ⌚ Al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;
- ⌚ Al 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- ⌚ Al 5% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- ⌚ A 1/5 del minimo qualora il ravvedimento avvenga in un momento in cui la violazione è stata constatata mediante verbale.

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,3% (dall'1.1.2018)

Si tenga presente che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97 così come modificato dal DL 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai 15 giorni, le sanzioni sono ulteriormente ridotte a un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo, ossia nella misura dell'1% giornaliero. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2018

PAGINA
8/10

- * Le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dall’1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%) al 14% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%);
- * Se entro i suddetti 30 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15% : 10) e dell’1,4% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15% : 10).

Con riferimento al Mod. F24 si rammenta che:

- * In caso di errata compilazione del modello da € 100 a € 500
- * In caso omessa presentazione del modello F24 con saldo zero relativo agli acconti IRES e IRAP è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso presentando il modello F24 omesso e versando una sanzione ridotta, pari a:
 - 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione
 - 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione
 - 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione.

Nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente dovrà presentare, a un qualsiasi ufficio locale della Agenzia delle Entrate, una istanza di correzione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l’importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo errato e quello esatto.

Nell’ipotesi di utilizzi in compensazione, con il modello di pagamento F24, di crediti d’imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti IRES e IRAP con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il *fac-simile* in allegato alla presente, da inviare allo Studio entro e non oltre il 15 novembre c.a..

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2018

PAGINA
9/10

ALLEGATO 1 – RIEPILOGO TERMINI VERSAMENTOACCONTI IRES E IRAP

IRES	IRAP	VERSAMENTI
Inferiore o uguale a € 20,66.-	Inferiore o uguale a € 20,66.-	Non è dovuto alcun acconto
Superiore a € 20,66.- e fino a € 103,00.-	Superiore a € 20,66.- e fino a € 103,00.-	Versamento in unica soluzione, entro il 30 novembre 2018 <input type="checkbox"/> IRES: Imposta dovuta x 100,00% <input type="checkbox"/> IRAP: Imposta dovuta x 100,00%
Superiore a € 103,00.-	Superiore a € 103,00.-	Versamento in due rate per l'IRES: <input type="checkbox"/> La prima, nella misura del 40% dell'imposta dovuta, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, ossia 2017. <input type="checkbox"/> La seconda, nella misura del 60% dell'imposta dovuta, entro il 30 novembre 2018; Versamento in due rate per l'IRAP: <input type="checkbox"/> La prima, nella misura del 40% dell'imposta dovuta, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione per l'anno precedente (2017); <input type="checkbox"/> La seconda, nella misura del 60% dell'imposta dovuta, entro il 30 novembre 2018.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2018

PAGINA

10/10

ALLEGATO 2 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

Dati del Contribuente

*Spettabile STUDIO ADRIANI
Via della Repubblica Italiana, 110
70032 – BITONTO (BA)*

Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2018

Facendo seguito alle comunicazioni dello STUDIO ADRIANI ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevole delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle Entrate, con la presente:

- Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2018 tenendo conto delle seguenti circostanze:*
- ✍ Drastica riduzione del reddito imponibile;*
 - ✍ Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di*;
 - ✍ Altro*
-;*
- Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2018 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli,00 euro;*
-

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ____ .11.2018

Firma _____